




Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico

UFFICIO X

Prot. Nr. 38463
Rif. Prot. Entrata Nr. 35856
Allegati:
Risposta a Nota del 13.04.2012. n. 3516



OGGETTO: Applicazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Quesito.

Con la nota che si riscontra, codesto Ministero chiede il parere di questa Ragioneria in merito all'esatta applicazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, codesta Amministrazione ritiene che l'attribuzione in automatico operata dal Servizio Personale del Tesoro (SPT) di classi economiche superiori ad alcuni dirigenti, con decorrenza 1° gennaio 2011 a seguito dello scrutinio effettuato il 31 dicembre 2010, disattenda le previsioni della norma in esame, la quale stabilisce che gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Al riguardo, si ritiene che, in base alla normativa in oggetto, l'attribuzione di classi di stipendio superiori possa essere riconosciuta a condizione che al 31 dicembre 2010, il relativo biennio sia interamente maturato.

Conseguentemente, non possono essere attribuite classi di stipendio maturate nel corso del mese di gennaio 2011 e liquidate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese di gennaio.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli's

UTsc *PI*

Roma, 24 MAG. 2012

Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato
Ispettorato Generale - Servizio III -
Divisione 11^

e.p.c.:

Al Service Personale Tesoro
Piazza Dalmazia, 1

Roma

Al Capo Servizio III
Dr. Davide DE LAURENTIS
SEDE

Al Direttore della Divisione 11[^]
Dr. Massimiliano CONTI
SEDE

Prot. 38^q

e.p.c. Al Capo
del Corpo Forestale dello Stato
Ing. Cesare PATRONE
SEDE

Al Capo
dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Ing. Fausto MARTINELLI
SEDE

Oggetto: Applicazione dell'art. 9 Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 - SOLLECITO

Con nota prot. 205 del 12 luglio 2011, che ad ogni buon fine si allega in copia, la scrivente evidenzia che ad un gruppo non precisato di dirigenti è stata attribuita – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – la classe economica superiore. Ciò, nonostante le disposizioni di cui al D.L. 78/2010 in merito al tetto retributivo siano riferibili, come chiarito in un passaggio della circolare n° 12 dell'I.G.O.P., anche al trattamento economico dirigenziale.


La circostanza che il diritto a percepire la classe superiore sia stato maturato al 31 dicembre 2010, qualora ritenuta valida e legittima, dovrebbe essere allora applicata anche al restante personale per tutti gli scrutini al 31 dicembre 2010, con attribuzione della qualifica superiore e del relativo parametro al 1° gennaio 2011; se così non fosse, ed è l'ipotesi più probabile dal momento che l'attribuzione di detto beneficio viene anticipata al primo giorno del mese di maturazione e non già posticipato al 1° del mese successivo, si sarebbe perpetrata l'ennesima sperequazione a danno del personale non dirigente ed una violazione dell'articolo 323 del c.p..

Ciò premesso, si chiede di avere ogni notizia utile al riguardo entro 7 giorni dalla presente, significando che in assenza di riscontro nei termini indicati si procederà ad interessare l'A.G. e la Procura della Corte dei Conti.

Roma, 23 novembre 2011

Il Segretario Nazionale

Daniilo Scipio



Al Capo Servizio III
Dr. Davide DE LAURENTIS
SEDE

Al Direttore della Divisione 11[^]
Dr. Massimiliano CONTI
SEDE

Prot. n. 205

e, p.c. Al Capo
dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Ing. Fausto MARTINELLI
SEDE

Oggetto: Applicazione dell'art. 9 Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 (Tetto retributivo).

Risulta alla scrivente che ad un gruppo non precisato di dirigenti sia stata attribuita – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – la classe economica superiore. Ciò, nonostante le disposizioni di cui al D.L. 78/2010 in merito al tetto retributivo siano riferibili, come chiarito in un passaggio della circolare n° 12 dell'I.G.O.P., anche al trattamento economico dirigenziale.

La circostanza che il diritto a percepire la classe superiore sia stato maturato al 31 dicembre 2010, qualora ritenuta valida e legittima, dovrebbe essere allora applicata anche al restante personale per tutti gli scrutini al 31 dicembre 2010, con attribuzione della qualifica superiore e del relativo parametro al 1° gennaio 2011; se così non fosse, si starebbe perpetrando l'ennesima sperequazione a danno del personale non dirigente.

Ciò premesso, si chiede di avere ogni notizia utile al riguardo in tempi brevi.

Roma, 12 luglio 2011

Il Segretario Nazionale
f.to Danilo Scipio